



## DISCIPLINA CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

tra

**l'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 – MARCA TREVIGIANA**, con sede legale in Treviso, via Sant'Ambrogio in Fiera 37 - C.F./P.I. 03084880263, qui rappresentata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. ... del .. ..... 2024, dall'ing. Sebastiano Barison, nato a Treviso l'11 settembre 1978, nella sua qualità di Dirigente delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, di seguito denominata per brevità “Azienda Ulss” o “Amministrazione”,

e

l'operatore economico ....., C.F./P.IVA ....., con sede legale a ..... (..), in persona del legale rappresentante sig. ...., nato a ..... il .. ..... .., residente a ..... in via ..... n. .., identificato mediante carta d'identità rilasciata dal comune di ....., in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata per brevità “Impresa”;

### premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. .... del .. ..... 2024 è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito indicato per brevità “Codice”), con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo Codice, al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023, della durata di 36 mesi per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione del Dirigente n. ... del .. ottobre 2024 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto alla ditta

	....., per aver offerto il ribasso d’asta del ....., sottoponendo	
	l’efficacia di tale aggiudicazione all’esito positivo dei controlli avviati per	
	verificare l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, come previsto	
	dall’art. 99 del d.lgs. 36/2023;	
	- i controlli avviati per verificare l’insussistenza delle cause di esclusione dalla	
	gara attraverso l’acquisizione della relativa documentazione dalle	
	amministrazioni competenti e sul sistema FVOE, istituito presso l’Anac,	
	hanno dato esito positivo;	
	- l’Aggiudicatario ha istituito, entro il raggio di 100 km dalla sede principale	
	dei lavori una sede operativa (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati	
	materiali e mezzi d’opera) situata a	
	_____;	
	- ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 le Parti possono formalizzare il	
	contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;	
	<b>TUTTO CIO’ PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA</b>	
	<b>PRIVATA, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro</b>	
	Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per l’esecuzione degli	
	interventi di “lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo degli	
	immobili di proprietà e in uso dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo	
	di 36 mesi – Presidio Ospedaliero/Distretto di .....” che saranno affidati	
	dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente accordo, nella misura	
	che verrà stabilita dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie	
	esigenze.	
	<b>Art. 2 – Rispondenza alle specifiche tecniche</b>	

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 3 – Esecuzione dei lavori**

L'Impresa si obbliga a eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente accordo, che si renderanno necessarie nell'arco della durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dall'Amministrazione, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto e di seguito indicate.

L'Impresa si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente accordo, nonché di quelle vigenti.

L'Impresa dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

### **Art. 4 – Responsabile dell'accordo**

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione le generalità del responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile unico del procedimento (RUP) e con il Direttore Lavori (D.L.) le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

### **Art. 5 – Corrispettivo**

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'Impresa, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto e a saldo del corrispettivo

dell'appalto secondo le modalità indicate agli artt. 20 e 21 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- il progetto esecutivo dei lavori composto da:

1.0. Elenco Elaborati

1.1. Relazione specifica e quadro economico dell'opera;

1.2. Piano di sicurezza e di coordinamento;

1.3. Elenco prezzi unitari;

1.4. Computo metrico estimativo;

1.5. Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa;

1.6. Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica;

1.7. Relazione Criteri ambientali minimi - CAM;

A.1. Elenco sedi;

A1.2 .....;

A1.3 .....;

- il piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, all'allegato XV punto 3 del d.lgs. 81/08;

- Disciplinare di gara;

- Polizze a garanzia;

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici sottoscritto con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 1° giugno 2017;

- Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019 ”

- Codice di comportamento adottato dalla Azienda Ulss 2 Marca trevigiana con delibera del direttore Generale n. 354 del 4 maggio 2021, relativo al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e codificato dal D.P.R 13 giugno 2023 n. 81

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

#### **Art. 7 – Modalità di esecuzione**

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici “Contratti Applicativi” firmati dal D.L. e saranno eseguiti e contabilizzati come indicato all’art. 8 del Capitolato speciale – parte amministrativa, al quale si rimanda per la relativa disciplina.

#### **Art. 8 - Durata**

Il presente accordo ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'accordo.

L' accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

#### **Art. 9 – Modalità di determinazione del corrispettivo**

L'importo “a misura” è definito con l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull'Elenco prezzi regionale dei lavori pubblici 2024, approvato con DGRV n. 572 del 27 maggio 2024.

Si applica l'art. 23 del Capitolato speciale per la revisione e l'adeguamento prezzi.

#### **Art. 10– Oneri a carico dell'Impresa**

L'impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di

previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari ad assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 11 – Subappalto**

Il subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, nei limiti indicati dall'impresa stessa nell'offerta presentata in sede di gara.

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato che intende subappaltare le categorie OG1, OS6, OS7, OS8 e OG3 nei limiti del ..% dell'importo complessivo del contratto.

L'Amministrazione non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alla procedura di gara e non risultate aggiudicatarie.

Si richiama integralmente il disposto dal capo 9 del C.S.A. parte amministrativa.

#### **Articolo 12 – Tracciabilità**

L'impresa assume, altresì, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata

entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

#### **Art. 13 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, l'impresa presta cauzione definitiva" pari al 5% per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs 36/2023, di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_, contestualmente alla stipula del presente accordo.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'Impresa. L'Amministrazione ha diritto, inoltre, di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

#### **Art. 14 – Assicurazione**

L'Impresa ha prodotto la seguente polizza assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, polizza C.A.R. e RCT n. \_\_\_\_\_ e valevole per l'intera durata dell'accordo pari all'importo stabilito all'art. 30 del C.S.A.

#### **Art. 15 – Danni**



L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, obbligandosi a tenere indenne l'Amministrazione da conseguenti pretese e diritti di terzi, manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva espressa**

Oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. che l'Amministrazione ha diritto di risolvere il presente accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche a uno solo degli inadempimenti come indicati nel C.S.A.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione trasmessa a mezzo PEC. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 16 – Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal d.lgs. n. 36/2023, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara che i documenti allegati

e comunque menzionati nel presente accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

#### **Art. 17 - Norme per la prevenzione della corruzione**

L'impresa prende atto che, sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'Azienda Ulss n. 2 – Marca trevigiana ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) – Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna a osservarne il contenuto. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto. L'impresa, inoltre, si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Allegato n. 1), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si precisa, inoltre, che al presente contratto si applica il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

#### **Art. 18 – Risoluzione di diritto**

Il presente contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate

	mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione, del relativo	
	importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.	
	L'Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai predetti	
	Piani e Patti e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	2) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di	
	collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina	
	del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrat-	
	tuale.	
	A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:	
	• la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavo-	
	ro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
	• l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
	• l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture	
	o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15%	
	del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	
	3) Nel caso in cui l'Impresa sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazio-	
	ne tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura di tentativi di concus-	
	sione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale	
	rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, da parte di	
	pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
	ed esecuzione del contratto, o sia stata disposta misura cautelare o sia inter-	
	venuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cod. pen.	
	4) Ogni qualvolta nei confronti dell'Impresa o dei componenti la compagine	
	sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318,	



l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

#### **Art. 20 – Codice di comportamento**

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo, s'impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, approvato con deliberazione del direttore Generale n. .. del .. ..... .... e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente. L'Impresa s'impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'Impresa formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Nello specifico, i dati personali forniti dall'Impresa saranno raccolti presso l'Amministrazione, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione dell'accordo e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. 196/2003 come sopra modificato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 22 – Spese per tasse, imposte e bolli**

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in “caso d'uso”, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

#### **Art. 21 – Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata individuata dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Treviso.

E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri di cui all'art. 213 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 23 – Rinvio**

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato speciale (Allegato n. 2).

In caso di discordanza tra il Capitolato speciale e il presente accordo, prevale il presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*\*

Il presente documento informatico, che consta di n. 15 pagine, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 dalle parti sotto indicate

**PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

**ing. Sebastiano Barison**

**PER L'IMPRESA .....**

**Il Rappresentante Legale**

**Sig. ....\***

\*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)